



CORTE DEI CONTI

**PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LE MARCHE**



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
PER LE MARCHE**

**PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA,
LE PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO I TRIBUNALI DI ANCONA, MACERATA,
PESARO, ASCOLI PICENO, FERMO, URBINO, MINORENNI DI ANCONA
E LA PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
DELLA CORTE DEI CONTI PER LE MARCHE**

Il giorno ventotto del mese di novembre dell'anno duemiladiciassette, presso gli Uffici della Procura Generale della Repubblica di Ancona, con sede in via Matteotti n. 48, Ancona,

la PROCURA GENERALE presso la Corte di Appello di ANCONA, in persona del Procuratore generale pro-tempore, Dott. Sergio Sottani;

la PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale ordinario di ANCONA, in persona del Procuratore Capo pro-tempore, Dott.ssa Elisabetta Melotti;

la PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale ordinario di MACERATA, in persona del Procuratore Capo pro-tempore, Dott. Giovanni Giorgio;

la PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale ordinario di PESARO, in persona del Procuratore Capo pro-tempore, Dott.ssa Cristina Tedeschini;

la PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale ordinario di ASCOLI PICENO, in persona del Procuratore Capo pro-tempore, Dott. Umberto Gioele Monti;

la PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale ordinario di FERMO, in persona del Procuratore Capo pro-tempore, Dott. Domenico Angelo Seccia;

la PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale ordinario di URBINO, in persona del Procuratore Capo pro-tempore, Dott. Andrea Boni;

la PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona, in persona del Procuratore Capo pro-tempore, Dott.ssa Giovanna Lebboroni;

la PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale della CORTE dei CONTI per la Regione Marche, in persona del Procuratore regionale pro-tempore, Dott. Giuseppe De Rosa;

PREMESSO:

- che le attività delle Procure della Repubblica e della Procura regionale della Corte dei conti, nell'indipendente e autonomo esercizio delle relative funzioni (artt. 103, 108 e 112 Costituzione), sono dirette ad assicurare il pieno rispetto del principio di legalità nell'azione amministrativa;
- che il principio di segretezza degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero ordinario (art. 329 c.p.p.) va contemperato con l'esigenza, anch'essa normativamente riconosciuta, di assicurare la conoscenza di atti ed informazioni da parte di altri organi dell'Autorità giudiziaria, tra cui il Pubblico ministero contabile (art. 117 c.p.p. e art. 58, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174);
- che al di là delle reciproche comunicazioni e denunce direttamente imposte dalla Legge (artt. 361 c.p.; 129 disp. att. c.p.p.), sussistono obiettive esigenze di coordinamento tra le attività delle Procure della Repubblica e della Procura erariale volte ad assicurare non solo un efficiente esercizio delle rispettive funzioni, territorialmente circoscritte a un medesimo ambito territoriale, ma altresì, in alcuni casi, una possibile economia nell'utilizzo delle comuni risorse investigative;
- che la necessità di incentivare una sempre migliore collaborazione tra i predetti Uffici ha trovato un compiuto riscontro in note emesse sia dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione (prot. n. 23418 UAI/u. art. 6 932 del 30 dicembre 2010), sia dal Procuratore Generale presso la Corte dei Conti (prot. n. 0000120- 10/02/2011-AAPG-PG MAG-P del 10 febbraio 2011 e n. PG 9654/2007P del 2 agosto 2007);
- che la richiamata esigenza di collaborazione e coordinamento nell'azione delle Procure della Repubblica e della Procura della Corte dei Conti - quale espressione del principio di leale collaborazione, per il giusto ed efficace contemperamento delle finalità perseguite, tra i predetti Organi dello Stato - può trovare un formale riconoscimento e disciplina in un apposito atto di intesa stipulato tra gli Uffici medesimi;

le Parti, come sopra legalmente rappresentate, stipulano e concludono il seguente

PROTOCOLLO DI INTESA

che viene redatto in un numero di originali pari a quello dei soggetti firmatari per essere conservato agli atti di ciascuna delle sedi interessate.

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. Con il presente protocollo di intesa la Procura Generale presso la Corte di Appello di Ancona, le Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari di Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno, Fermo, Urbino e presso il Tribunale dei Minorenni di Ancona, altresì indicate nel presente atto come Procure ordinarie, e la Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per le Marche, altresì indicata nel presente atto come Procura contabile, perseguono il fine di creare una stabile forma di collaborazione e coordinamento nell'esercizio

delle rispettive funzioni, fermo restando il pieno rispetto della reciproca indipendenza e autonomia come garantite dalla Costituzione.

2. All'interno di ciascuna Procura può essere individuato dal titolare dell'Ufficio un Magistrato referente, cui sarà assegnato il compito di curare la corretta esecuzione di quanto stabilito dal presente protocollo di intesa, ferma restando la competenza diretta dei Magistrati titolari delle indagini.

3. Nelle more della eventuale designazione di cui al comma precedente i compiti di Magistrato referente sono assolti dal Procuratore generale presso la Corte di Appello e dal Procuratore capo, per conto delle Procure ordinarie, e dal Procuratore regionale per conto della Procura contabile.

4. Eventuali variazioni del Magistrato referente saranno prontamente comunicate alle altre Procure (ordinarie ovvero contabile).

Articolo 2

(Trasmisioni, comunicazioni e denunce)

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 129 disp. att. c.p.p., ove dagli atti emergano possibili profili di danno erariale e non risulti che la Procura contabile sia stata già informata, la Procura ordinaria trasmette alla Procura contabile, in formato digitale con dichiarazione di conformità all'originale firmata digitalmente, copia delle proprie richieste di rinvio a giudizio, delle citazioni dirette a giudizio, delle citazioni a giudizio direttissimo o immediato, dei propri decreti penali di condanna relativi alle seguenti fattispecie di reato:

a) tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Capo I, Titolo II del Libro II del codice penale;

b) tutti i reati che siano aggravati dalla circostanza aggravante comune di cui all'art. 61, n. 9, del codice penale;

c) il delitto di cui all'articolo 640 del codice penale, se aggravato dalla circostanza speciale di cui al comma 1, n. 1, dello stesso articolo (fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico) ovvero se aggravato ai sensi dell'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche);

d) i delitti comunque commessi da dipendenti pubblici lesivi di interessi patrimoniali e non patrimoniali degli Enti pubblici.

2. La Procura ordinaria trasmette altresì alla Procura contabile, nelle forme e con le modalità di cui al precedente comma 1, le proprie richieste di archiviazione dei reati in relazione ai quali risulti comunque prefigurabile la sussistenza di un danno erariale.

3. La Procura contabile, a seguito dell'informativa della Procura ordinaria, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo n. 174 del 2016, richiede copia digitale degli atti integrali del procedimento penale nei casi in cui ritenga ipotizzabili gli estremi di una fattispecie di responsabilità amministrativa.

4. Salvo quanto stabilito dall'articolo 361 c.p., qualora nel corso dell'attività istruttoria della Procura contabile emergano elementi che, pur non integranti autonome fattispecie di reato, possano risultare di interesse per la Procura ordinaria in relazione a specifiche attività di indagine

dalla stessa condotte, la Procura contabile trasmette a sua volta, per conoscenza, in formato digitale, la pertinente documentazione.

Articolo 3

(Deleghe e attività coordinate)

1. Qualora siano in corso procedimenti pendenti presso la Procura ordinaria e la Procura contabile, il Magistrato referente - anche su richiesta del Magistrato assegnatario del procedimento - può segnalare al Magistrato referente dell'altra Procura l'opportunità di compiere determinate attività di indagine in forma coordinata tra le due Procure.
2. A tale scopo possono essere indetti appositi incontri di coordinamento con le modalità indicate al successivo articolo 4, comma 2.
3. Al fine di assicurare un efficiente esercizio delle rispettive funzioni e una economia nell'utilizzo delle comuni risorse investigative, le attività di indagine di entrambe le Procure (ordinaria e contabile) devono tendere a evitare duplicità di accertamenti istruttori nella prospettiva della contestuale acquisizione di tutti gli elementi idonei alla valutazione sia della eventuale responsabilità penale, sia della eventuale responsabilità amministrativa.
4. La Procura procedente (ordinaria o contabile) trasmette copia del provvedimento di indagine all'altra Procura e, successivamente, ne trasmette altresì gli esiti.

Articolo 4

(Incontri di coordinamento)

1. Al fine di facilitare e promuovere le attività previste dal presente protocollo saranno indetti dal Procuratore generale, nei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, incontri di coordinamento tra i titolari degli Uffici di Procura (ordinarie e contabile) ai quali parteciperanno anche i Magistrati referenti eventualmente individuati.
2. In relazione a singoli procedimenti o affari possono essere congiuntamente indetti dai titolari degli Uffici specifici incontri di coordinamento aperti ai Magistrati referenti e ai Magistrati titolari delle indagini per le quali si ritenga opportuno il coordinamento delle attività istruttorie.
3. Degli incontri di coordinamento viene redatto un sommario processo verbale.

Articolo 5

(Utilizzo di posta elettronica per comunicazioni tra Magistrati)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, i Magistrati addetti alle Procure utilizzano nei loro rapporti informali, anche al fine del reciproco scambio di informazioni dirette a un efficace coordinamento, lo strumento della posta elettronica.

Articolo 6

(Recapiti di posta elettronica per le comunicazioni tra gli Uffici e i Magistrati)

1. Al presente protocollo è allegato l'elenco degli indirizzi di posta elettronica degli Uffici e dei Magistrati addetti da utilizzare per le comunicazioni indicate nei precedenti articoli nonché al comma successivo.

2. Eventuali variazioni sono prontamente segnalate dai titolari delle Procure all'Ufficio del Procuratore generale che provvede all'aggiornamento dell'elenco nonché alla relativa trasmissione a tutti gli Uffici aderenti al presente protocollo.

Articolo 7

(Revisioni e modifiche)

1. In occasione degli incontri di coordinamento di cui all'articolo 4, comma 1, sono valutate le eventuali revisioni e modifiche da apportare al presente protocollo d'intesa.
2. Le revisioni e le modifiche da apportare sono adottate con la medesima forma seguita per concludere il presente protocollo d'intesa.

I Procuratori della Repubblica

Ancona - Dott.ssa Elisabetta Melotti

Macerata - Dott. Giovanni Giorgio

Pesaro - Dott.ssa Cristina Tedeschini

Ascoli Piceno - Dott. Umberto Gioele Monti

Fermo - Dott. Domenico Angelo Seccia

Urbino - Dott. Andrea Boni

Minorenni - Dott.ssa Giovanna Lebboroni

Il Procuratore Generale

Dott. Sergio Sottani

Il Procuratore Regionale

Dott. Giuseppe De Rosa